

Avv. GIUSEPPE CICERO

Largo Aquileia, 9 95127 CATANIA

Via G.B. Nicolosi, 10/M 95047 PATERNO' (CT)

Tel. (095) 38 38 97 85 30 44



REPUBBLICA ITALIANA

COPIA PER
LA NOTIFICAZIONE

N. 2538/95 Reg. ~~010~~

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. II),
Anno 95

composto dai Sigg. Magistrati:

Dr. Filippo DELFA Presidente
Dr. Ettore LEOTTA Consigliere
Dr. Concetta ANASTASI Referendario, rel.



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato in via giurisdizionale col ricorso n. 4944/1995, proposto dalla "F.lli R e C." S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cicero, elettivamente domiciliata in Catania, Largo Aquileia n. 9;

contro

il Comune di , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Scuderi, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida n. 37;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 70 del 7.6.1995 con la quale si dichiara la demolizione della C.E. n. 745/1986 per la maturata scadenza del termine di

ultimazione lavori'' e, di conseguenza ``che non può essere assentita variante in corso d'opera con riguardo alle opere di completamento della costruzione'', oltrechè di ogni altro atto ad esso provvedimento presupposto, connesso o consequenziale ivi compreso il parere del 26.4.1995 ad essa ordinanza allegato.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avv. Andrea Scuderi per il Comune intimato;

Udito il relatore Referendario Dott.^{sa} Concetta Anastasi e uditi, altresì, l'Avv. Giuseppe Cicero per la Società ricorrente e l'Avv. Salvatore Trimboli, delegato dall'avv. Andrea Scuderi, per il Comune resistente;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.

1034;

Considerato che la concessione edilizia è stata rilasciata in data 22.9.1986;

Rilevato che i seguenti periodi non possono essere ritenuti utili ai fini della comminatoria della decadenza?

-a- del 23.7.1988 (data di sospensione dei lavori) al
17.10.1992 (data del dissequestro);

-b- dal 18.10.1992 al 23.7.1993 (data di rogito del
contratto di compravendita), in quanto l'acquisto
dell'immobile non è atto dipendente esclusivamente
dalla volontà del ricorrente, ma richiede trattative
con terzi ^{aperti} ~~date non fedeltà~~ fino al consenso;

Considerato che la somma dei periodi utili dal
22.9.1986 al 23.7.1988 e dal 23.7.1993 al 7.6.1994
(data di trasmissione dell'atto) non raggiunge i
termini di decadenza previsti dalla legge;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti
per cui va accolta la domanda di sospensione
dell'esecuzione sopradescritta;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. II),
accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione
del provvedimento impugnato con il ricorso descritto
in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria
che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania 12 ottobre 1995


Paolo Santoro - est.
Stavro Zaffino - segretario
3

Depositata in Segreteria il 16 OTT. 1995.

Il Segretario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

E' conio confermativa di quanto si rilascia a
richiedente
per
S
AVV. G. CICERO
NOTIFICA
4 QUATTRO
20 OTT. 1995



SEGRETERIA
CANCELLERIA

M. G. Cicero

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
CATANIA
SECONDA SEZIONE

CICERO AVV. GIUSEPPE
LARGO AQUILEIA, 9
CATANIA

AVVISO DI DEPOSITO SENTENZA

Ricorso n. 4944/95

~~Sentenza n. 1846/97~~

A norma dell'art. 55 della legge 27 aprile 1982 n.186 si
comunica che la sentenza sul ricorso proposto da:

F.LLI R & C. S.R.L.
Rappresentato e difeso da :
CICERO AVV. GIUSEPPE

Contro

COMUNE DI
Rappresentato e difeso da :
SCUDERI AVV. ANDREA

e' stata depositata il 23/09/97 con il n. 1846/97
il ricorso e' stato deciso: ACCOLTO

Catania addi' 23/09/97

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

